

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 17/12/2025

FATTO

La società ricorrente si rivolge all'Arbitro contestando un "grave e ingiustificato" ritardo dell'intermediario resistente nella liquidazione di una "gestione patrimoniale vincolata a pegno" a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente "a seguito del trasferimento di quest'ultima presso altro istituto bancario". In particolare, la società afferma di aver comunicato all'intermediario, in data 4/11/2024, l'intenzione di estinguere l'affidamento in essere e che, il successivo 24/11/2024, un terzo intermediario ha effettuato il pagamento del saldo "al fine di perfezionare la surroga dell'apertura di credito". Al riguardo, la ricorrente osserva che la liquidazione dei titoli dati in pegno è stata poi eseguita solamente a fine gennaio 2025, con un ritardo di due mesi e senza comunicazioni. Conseguentemente, il mancato svincolo tempestivo della garanzia avrebbe impedito la ricostituzione del pegno presso il nuovo intermediario, "compromettendo la piena operatività della società", giacché quest'ultima si sarebbe trovata priva di qualsiasi affidamento. Inoltre, la ricorrente precisa che, a causa del ritardo nella liquidazione, il valore della gestione patrimoniale si è ridotto significativamente, passando da €1.442.173,50 al 16 dicembre 2024 ad € 1.372.653,53 al 30 gennaio 2025. Pertanto, la ricorrente chiede che sia accertata la responsabilità dell'intermediario per l'ingiustificato ritardo nella "liquidazione del pegno", con conseguente risarcimento della perdita patrimoniale subita, quantificata in € 100.000,00 e con l'invito "ad adottare procedure più efficienti nella gestione delle garanzie vincolate a pegno, al fine di prevenire futuri disservizi e tutelare adeguatamente gli interessi della clientela". Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso poiché il reclamo del 28/01/2025, l'unico che ha ricevuto, presenta una domanda diversa da quella avanzata con il ricorso. Nel merito, il resistente precisa che il 31/10/2024 la società ricorrente ha trasmesso una richiesta di

liquidazione totale della gestione patrimoniale ed estinzione dell'apertura di credito. A tale richiesta, l'intermediario ha fornito riscontro il 05/11/2024, dando evidenza dell'esposizione del conto corrente e del fatto che il bonifico eseguito dal nuovo intermediario finanziatore della ricorrente è stato contabilizzato sul conto il 24/11/2024. Tanto premesso, il resistente chiarisce che, diversamente da altre tipologie di investimento, per le gestioni patrimoniali non è possibile stabilire né contrattualizzare delle precise tempistiche operative di completamento di una disposizione di liquidazione giacché le stesse dipendono dai tempi di disinvestimento degli strumenti finanziari sottostanti e possono essere influenzate dalla presenza di operazioni in corso sul portafoglio o su singoli strumenti finanziari al momento della richiesta. Invero, le suddette tempistiche differiscono anche in base al tipo di liquidazione richiesta dal cliente e possono essere influenzate da eventuali ordini di acquisto per riallocazioni ancora in corso di esecuzione al momento della ricezione dell'istruzione di liquidazione. Tanto premesso, l'intermediario ribadisce che, nel caso di specie, a partire dal 06/01/2025, secondo le regolari tempistiche previste dal contratto di gestione, sono state effettuate le vendite degli strumenti finanziari ed effettuati i primi bonifici in favore del conto aperto presso il terzo intermediario indicato dal ricorrente, per un importo totale accreditato di € 1.527.407,00. Pertanto, l'intermediario ritiene di avere adeguatamente gestito la richiesta di revoca del fido e di disinvestimento dei titoli facenti parte del rapporto di gestione di portafoglio e che quest'ultimo sia avvenuto in linea con la prassi di mercato. Di conseguenza, l'intermediario conclude per l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia concerne l'accertamento della responsabilità dell'intermediario per l'ingiustificato ritardo nella liquidazione dei titoli oggetto di una gestione patrimoniale e vincolati a pegno, con conseguente richiesta di risarcimento della perdita patrimoniale subita.

Il ricorrente lamenta un ritardo dell'intermediario nella liquidazione di titoli compresi in una gestione patrimoniale e dati in pegno a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, impartito a seguito dell'esercizio del recesso dall'apertura di credito, estinta per il tramite dell'intervento solutorio di un nuovo intermediario finanziatore; per l'effetto, chiede quindi il risarcimento dei danni subiti in virtù del lasso di tempo di perfezionamento dell'intera operazione, ritenuto eccessivo.

Orbene, il Collegio ritiene di dover preliminarmente verificare la propria competenza per materia. Infatti, ai sensi delle Disposizioni ABF (Sez. I, Par. 4), "all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che, al fine di valutare la competenza dell'ABF, occorre individuare quali regole di settore siano prevalentemente applicabili al caso in esame, secondo il cd "criterio della prevalenza delle finalità" (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 6672/2014). In applicazione di tale principio, la competenza è stata esclusa nei casi in cui il ricorrente abbia lamentato un comportamento negligente dell'intermediario nell'adempimento di obblighi che investano profili inerenti alle scelte di conservazione/liquidazione dell'investimento; diversamente, è stata affermata nei casi di controversie inerenti la concreta esecuzione del contratto di deposito titoli, trattandosi della prestazione di un servizio di natura eminentemente bancaria.

Nel caso di specie, la società ricorrente non aveva chiesto il trasferimento dei titoli ma la liquidazione, e quindi il disinvestimento, degli stessi; attività che, peraltro, si configura quale adempimento di prestazioni dovute dall'intermediario in esecuzione del contratto di prestazione di servizi di investimento.

Alla luce di tali valutazioni, il Collegio – in linea con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali (Collegio di Palermo, decisione n. 10106/2025, Collegio di Milano, decisione n. 9142/2025, Collegio di Roma, decisione n. 6684/2025) - ritiene che la contestazione sollevata dalla ricorrente riguardi la

prestazione di servizi di investimento, materia che non rientra nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE